

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE TESSERAMENTI

Decisione n. 7/TFN 2019/2020
Reg. Prot. 4/TFN-ST

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

Avv. Andrea Annunziata – Presidente;
Dott. Massimo Procaccini – Vice Presidente;
Avv. Vincenzo Esposito Corona – Componente;
Avv. Filippo Crocè – Componente (Relatore);
Avv. Stefano Persichelli – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il 9 settembre 2019,
a seguito del reclamo ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto dalla società ASD Pol. SG Flumini Quartu (matr. FIGC 930551) avverso il provvedimento di svincolo ex art. 109 NOIF, del calciatore Frau Alessio (n. 7.7.1995 – matr. FIGC 5601228), emesso dal CR Sardegna – LND,
la seguente

DECISIONE

Con reclamo, proposto a Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, in data 16 luglio 2019 e pervenuto in data 19 luglio 2019, ASD Pol. Flumini Quartu in persone del suo Presidente, ha impugnato il provvedimento di svincolo disposto dal CR Sardegna - LDN, ex art. 109 NOIF.

La società reclamante osserva infatti che, ha convocato più volte il calciatore con invio di regolari lettere raccomandate con le quali ha inoltre richiesto la presentazione del certificato medico per attività sportiva, senza ricevere mai riscontro da parte del calciatore. Sul punto precisa che le ultime quattro lettere raccomandate, sono state restituite al mittente per irreperibilità del destinatario. Rileva inoltre, la Società, che ha appreso, solo dopo la comunicazione di svincolo del CR Sardegna, che il calciatore avesse cambiato indirizzo di residenza. La reclamante precisa infine che il calciatore non avrebbe notificato alla Società di appartenenza, la richiesta di svincolo.

Il Reclamo veniva ritualmente notificato al calciatore contro interessato che però non si costituiva.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

All'udienza del 9 settembre 2019, acquisita tutta la documentazione afferente la questione che ci occupa, tempestivamente inoltrata dal CR Sardegna, il Tribunale rileva che l'odierna reclamante non ha effettuato nel termine perentorio di otto giorni, ex art 109 comma 3 NOIF, opposizione alla richiesta di inserimento nelle liste di svincolo, avanzata dal calciatore Frau al CR Sardegna, nonostante avesse ricevuto ritualmente la richiesta di svincolo avanzata dal medesimo al Comitato.

Dalla documentazione in atti risulta, in relazione a questa ultima circostanza, che il calciatore abbia inviato comunicazione della propria richiesta anche alla società Flumini Quartu con lettera raccomandata del 23 maggio 2019.

L'opposizione, quindi, non effettuata nei modi e nei termini disposti dalla norma precitata è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il CR LND competente provvederà allo svincolo d'autorità, ex art. 109, comma 5 NOIF.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all'esito della Camera di Consiglio, rigetta il reclamo proposto dalla società ASD Pol. SG Flumini Quartu.
Dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Roma, in data 9 settembre 2019.

IL RELATORE
F.to Avv. Filippo Crocè

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Andrea Annunziata

Depositato in Roma, in data 19 settembre 2019.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Salvatore Floriddia